DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2003

che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione

[notificata con il numero C(2002) 4807]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/43/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (¹), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (²), in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/106/CEE stabilisce che per tenere conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione a livello nazionale, regionale o locale, può essere necessario determinare nei documenti interpretativi le classi corrispondenti alle azioni dei prodotti rispetto a ciascun requisito essenziale. Detti documenti sono stati pubblicati nella Comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio (3).
- (2) Con riguardo al requisito essenziale della sicurezza in caso di incendio, il documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure tra loro correlate che contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio negli Stati membri.
- (3) Il documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure come limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo in un'area determinata, grazie alla riduzione del potenziale contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio.
- (4) L'entità della riduzione può essere espressa solo in termini di diversi livelli di reazione all'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale.
- (1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.
- (²) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.
- (3) GU C 62 del 28.2.1994, pag. 1.

- (5) Mediante una soluzione armonizzata, un sistema di classi è stato adottato dalla decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione dell'incendio dei prodotti da costruzione (4).
- (6) Nel caso di taluni pannelli a base di legno, è necessario ricorrere alla classificazione di cui alla decisione 2000/ 147/CE.
- (7) La reazione all'azione dell'incendio di molti prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di cui alla decisione 2000/147/CE, è determinata con esattezza ed è sufficientemente nota alle autorità antincendio degli Stati membri da non richiedere prove ulteriori.
- Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti o materiali conformi che rispondono ai requisiti relativi alla caratteristica «reazione all'azione dell'incendio» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano in allegato.

Articolo 2

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione secondo la classificazione di reazione all'azione dell'incendio adottata dalla decisione 2000/147/CE figurano in allegato.

Articolo 3

I prodotti vengono esaminati in relazione alle loro condizioni finali d'uso, se pertinente.

(4) GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2003.

IT

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione

ALLEGATO

Le tavole del presente allegato elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutti i requisiti relativi alla caratteristica «reazione all'azione dell'incendio» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella 1 Classi di reazione all'azione dell'incendio — pannelli a base di legno (1)

Pannelli a base di legno (²)	Riferimento al grado del prodotto nella norma europea (NE)	Densità minima (kg/m³)	Spessore minimo (mm)	Classe (³) (ad eccezione dei pavimenti)	Classe (4) per i pavimenti
Pannelli agglomerati	EN 312	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Pannelli di fibre di legno duro	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Pannelli di fibre di legno medio	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
		400	9	E, pass	E _{FL}
Pannelli di fibre di legno dolce	EN 622-4	250	9	E, pass	E _{FL}
Pannelli di fibre MDF (5)	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Pannelli agglomerati con cemento (6)	EN 634-2	1 000	10	B-s1, d0	B _{FL} -s1
OSB (7)	EN 300	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Compensato	EN 636	400	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Pannelli di legno massiccio	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D _{FL} -s1

Pannelli a base di legno montati senza intercapedine direttamente su di un supporto costituito da un prodotto di classe A1 o A2-s1,d0 avente una densità minima di 10 kg/m^3 , o al minimo da un prodotto di classe D-s2,d0 avente una densità minima di 400 kg/m^3

Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 1. Classi di cui alla decisione della Commissione 2000/147/CE, allegato, tabella 2. Pannelli di fibre di legno lavorati a secco; MDF Medium Density Fibre: fibre a media densità.

Contenuto di cemento pari almeno al 75 % della massa. Pannelli a fibre orientate.